

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE XIV CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Idamaria Chieffo dott. Lorena Casiraghi dott. Mariachiara Lionella Vanini ha pronunciato la seguente Presidente Giudice Giudice estensore

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1536/2021 promossa da: ***** (P.IVA ***** , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti ***** e ***** ed elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;

- Attrice - contro ***** P.IVA *****), contumace;

- Convenuta -

§ § §

OGGETTO: controversie in materia di intese anticoncorrenziali - antitrust § § §

CONCLUSIONI

Per ***** IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 L. n. 287/90, secondo la decisione dell'AGCM del 25 luglio 2017 n. 26705, e, per leffetto; 2) condannare la convenuta, al pieno risarcimento del danno, ex Art. 1 D.lgs. 3/2017, causato dall'intesa illecita, in danno del ricorrente, corrispondente al sovrapprezzo applicato ed accertato nell'ambito dell'istruttoria (sovrapprezzo di 10 – per ogni tonnellata di cemento) a causa del cartello o, comunque, in quella maggiore o minore somma accertata da codesto Ecc.mo Tribunale in corso di causa, anche con lausilio di una CTU sulla scorta degli aumenti in media riscontrati a seguito dell'istruttoria e/o determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c. c. nella misura del 20% dei volumi di acquisto di cemento dell'attore, oltre interessi da calcolarsi ex L. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria come per legge da calcolarsi dalla data di commissione dell'illecito ; 3) accertare e dichiarare la grave violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 L. n. 287/90, posta in essere da parte della convenuta per le ragioni di cui alla decisione dell'AGCM del 25 luglio 2017 n. 26705 e per i fatti suesposti e, per leffetto condannare la convenuta, a risarcire la parte attrice il danno patrimoniale da perdita di chance ex art. 2043 c. c. da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà di giustizia. 4) In ogni caso condannare controparte, al risarcimento del danno sia in termini di danno emergente che di lucro cessante che il giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c. c.; 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, CA e, spese generali pari al 15% oltre al rimborso del costo della CTP allegata (pari a d – 1.800,00), in quanto strumento tecnico-contabile di difesa indispensabile alla parte attrice al fine di assolvere all'onere della prova ex art. 2697 c. c. Il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex ar. 93 c. p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione A. In fatto.

A.1 Con atto di citazione del 16 dicembre 2020 ***** ha adito il Tribunale di Milano Sezione XIV specializzata per le Imprese A e ha chiesto la condanna di ***** al risarcimento dei danni derivanti dalla partecipazione di quest'ultima all'intesa anticoncorrenziale accertata dall'AGCM con provvedimento n. 26705 del 25 luglio 2017. In punto di fatto l'Attrice ha allegato: - che diverse società attive nel settore del cemento, fra le quali anche la ***** sono state multate dall'AGCM con il provvedimento del 25 luglio 2017 n. 26705, per avere quest'ultime raggiunto un'intesa anticoncorrenziale volta al coordinamento dei prezzi di vendita del cemento in tutto il territorio nazionale, nel periodo compreso fra il 2011 e il 2016; - che, per leffetto, si sono cristallizzate le posizioni degli operatori, sono aumentati i prezzi del prodotto e si è verificata una grave crisi della domanda di cemento, a favore di altri materiali meno costosi (quali acciaio, mattoni e legno); - che, oltre ad accertare l'illecito, gli Ispettori AGCM hanno quantificato il sovrapprezzo concordato nei vari periodi interessati (Tabella 4 art. 78 pag. 26 Prov. n. 26705/2017); - di avere diritto al risarcimento dei danni derivanti da detta intesa, avendo l'Attrice acquistato numerose partite di cemento dalla Convenuta nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016; - che il fondamento della propria pretesa, sotto il profilo dell'an, è attestato dallo stesso provvedimento dell'Autorità Antitrust, che qui funge da prova privilegiata; - sotto il profilo del quantum, di avere diritto al risarcimento del danno emergente, costituito, in primo luogo, dalla differenza tra prezzo effettivamente pagato e il prezzo che avrebbe pagato in assenza dell'intesa e, in secondo luogo, dal danno da perdita di chance, qui costituita dalla perduta possibilità di competere nelle rispettive produzioni e nella legittima aspettativa di vedersi praticati prezzi dettati dalle normali dinamiche della concorrenza; - che la quantificazione può essere eseguita in via equitativa, considerando quale misura del sovrapprezzo la percentuale del 20%, alla luce degli studi effettuati dalla Commissione Europea, oltre che eventualmente supportata dall'assistenza dell'Autorità, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del d.lgs. 3/2017; - che occorre disporre c. t.u. ai fini di una puntuale quantificazione del danno.

A.2 Alla prima udienza del 6 luglio 2021 è comparsa unicamente l'Attrice e il Giudice rilevate alcune irregolarità nella documentazione depositata (anche in relazione alla prova della notificazione) ne ha disposto l'integrazione e ha fissato nuova udienza. All'udienza del 14.9.2021, il Giudice dato atto della regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia di ***** e ha assegnato i termini ex art. 183 comma VI c. p.c. All'esito del deposito delle memorie istruttorie e delle rilevazioni udienza, con ordinanza del 4.8.2022 ha disposto c. t.u. volta a quantificare il danno subito dall'Attrice, nominando quale c. t.u. il prof.

Persona_1 La c. t.u. è stata depositata in data 15.5.2023 e all'udienza del 12 febbraio 2025 questo Giudice cui nel frattempo è stato assegnato il fascicolo ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c. p.c.

B. In diritto. B.1 I fatti posti a fondamento della domanda. Par. 1 ***** ha incardinato l'odierno giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'intesa restrittiva della concorrenza accertata dall'AGCM con il provvedimento n. 26705/2017, in base al quale le maggiori imprese cementiere italiane, compresa la Convenuta, hanno coordinato i prezzi del cemento su scala nazionale. Nella specie, l'Attrice ha dedotto di aver acquistato dalla Convenuta diverse partite di cemento (come da fatture allegate) nel periodo dell'intesa, patendo, per leffetto, un danno risarcibile dato, in primo luogo, dalla differenza fra il prezzo pagato e il prezzo che avrebbe potuto e dovuto pagare in assenza dell'intesa e, in secondo luogo, dalla perdita di chance, consistente nella perduta possibilità di competere nel settore delle relative produzioni e nella legittima aspettativa di vedersi praticati prezzi determinati dalle naturali dinamiche della concorrenza. B.1.2 La delibazione della domanda risarcitoria dell'Attrice impone, dunque, di soffermarsi preliminarmente sull'inapplicabilità ratione temporis della disposizione di cui all'art. 7 d.lgs. n. 3/2017, norma che sancisce il carattere vincolante nei giudizi risarcitori promossi dai danneggiati delle decisioni

dell'AGCM in ordine all'illecito anticoncorrenziale, ossia alla natura della violazione e alla sua portata materiale, personale, temporale e territoriale.

Nel dettaglio, il d.lgs. n. 3/2017 ha recepito la direttiva 2014/104/UE (di seguito, anche solo Direttiva) relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza, che poneva come termine per l'attuazione da parte degli Stati membri il 27/12/2016 (cfr. art. 21 Direttiva). L'art. 9 paragrafo 1 Direttiva disciplina la portata delle decisioni definitive delle autorità nazionali nei successivi giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati dall'infrazione. I considerando 34 e 35 precisano che la finalità della norma è quella di: a) garantire un approccio comune al livello dell'Unione in merito agli effetti, sulle successive azioni risarcitorie, delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza relative ad una violazione; b) assicurare l'efficacia e la coerenza dell'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE oltre che il funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori. In tale prospettiva, la constatazione di una violazione dell'art. 101 o 102 TFUE in una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso non dovrebbe essere rimessa in discussione in successive azioni per il risarcimento del danno riguardanti la violazione in questione, intentate nello Stato membro dell'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso. Sotto altro profilo, l'effetto della constatazione dovrebbe tuttavia riguardare soltanto la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale come determinata dall'autorità garante della concorrenza o dal giudice del ricorso nell'esercizio della sua giurisdizione. L'art. 7 d.lgs. n. 3/2017, rubricato effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza, attua la disposizione dell'art. 9, paragrafo 1, prevedendo che: ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato; l'accertamento in via definitiva riguarda, tuttavia, la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno. Quanto all'applicazione temporale delle disposizioni della Direttiva 2014/104/UE (recepita in Italia dal d.lgs. 3/2017), l'art. 22 della stessa richiama, al primo paragrafo, il principio di non retroattività delle disposizioni sostanziali e, al secondo paragrafo, il principio secondo cui le misure aventi natura processuale non si applicano alle azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26.12.2014 (data di entrata in vigore della direttiva). Recependo le indicazioni dell'art. 22 della direttiva, l'art. 19 del d.lgs. n. 3/2017 prevede che gli artt. 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni processuali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014, tacendo, invece, come anche osservato dalla Corte di Cassazione, sulle sorti intertemporali delle norme sostanziali (Cass. 5232/2024). Soccrono, quindi, i principi elaborati dalla Corte di Giustizia, che ha affermato espressamente la natura sostanziale della disposizione in commento, disponendo, letteralmente, che la presunzione relativa stabilita da detta disposizione è direttamente connessa al sorgere della responsabilità civile extracontrattuale dell'autore della violazione di cui trattasi e, di conseguenza, incide direttamente sulla situazione giuridica di quest'ultimo (C-267/20). Sempre in linea di principio, la Corte di Giustizia ha affermato che le norme di diritto sostanziale si applicano a partire dall'entrata in vigore dell'atto che le istituisce, con la precisazione che, ad esse, sfuggono le situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite nella vigenza della vecchia legge, mentre, al contrario, soggiacciono gli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della normativa precedente, allorché si siano protratti oltre il periodo di vigore di tale normativa (cfr. Corte di Giustizia C- 267/20, Volvo e DAF Trucks). B.1.3 In applicazione di tali criteri, occorre in primo luogo stabilire se l'art. 9, paragrafo 1, Direttiva e la corrispondente previsione interna di recepimento abbiano o meno natura sostanziale. Pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l'applicazione temporale dell'art. 9 paragrafo 1 Direttiva, la Corte di Giustizia ha evidenziato che: (i) la previsione in commento stabilisce una presunzione inconfutabile dell'esistenza di una violazione del

diritto della concorrenza; (ii) poiché lesistenza di una violazione del diritto della concorrenza e l'identità del suo autore assieme al danno causato da tale violazione e all'esistenza di un nesso di causalità tra tale danno e detta violazione rientrano tra gli elementi indispensabili di cui la persona lesa deve disporre al fine di proporre un ricorso per il risarcimento del danno, ossia tra gli elementi costitutivi della responsabilità civile per le violazioni delle norme del diritto della concorrenza; (iii) ne consegue che la previsione in commento abbia natura sostanziale, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, della direttiva (Corte di Giustizia, C-25/21, Repsol Comercial de Productos Petroliferos SA e negli stessi termini Corte di Giustizia, C- 267/20, ***** e DAF Trucks). Ciò posto, secondo i richiamati principi, per stabilire se una determinata situazione sia disciplinata dalla nuova norma sostanziale, occorre verificare se la fattispecie concreta sia o meno divenuta definitiva prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di detto termine. A tal fine occorre aver riguardo al meccanismo di funzionamento della singola previsione della cui applicazione si discute. Come detto, l'art. 9 paragrafo 1, stabilisce una presunzione in base alla quale una violazione del diritto della concorrenza, constatata in via definitiva da un'autorità nazionale garante della concorrenza o in una decisione di un organo di ricorso, deve ritenersi definitivamente accertata ai fini di un ricorso per il risarcimento del danno.

Nella applicazione dell'art. 9, quindi, l'elemento che viene in rilievo è il momento in cui la decisione dell'Autorità garante di accertamento dell'infrazione sia divenuta definitiva (Corte di Giustizia, C-25/21, Repsol Comercial de Productos Petroliferos SA). Alla stregua di tali principi, essendo la sentenza del Consiglio di Stato, sul ricorso avverso il Provvedimento dell'AGCM, successiva al termine per il recepimento della Direttiva, può concludersi per l'operatività nel presente giudizio della previsione di cui all'art. 7, comma 1 d.lgs. 3/2017. La sentenza del Consiglio di Stato n. 7320 è stata, infatti, depositata il 31/12/2018, mentre il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 27/12/2017; peraltro, la stessa decisione dell'AGCM è successiva a detto termine (sul punto, si rimanda a Tribunale di Milano, dott.ssa Chieffo, sent. n. 9864/2024 del 14/11/2024). B.1.4 Per mera completezza il Collegio osserva che, anche ove il regime di vincolatività stabilito dall'art. 7 d.lgs. 3/17 non fosse applicabile per i fatti in questa sede dedotti, la circostanza che detto provvedimento abbia superato il vaglio del Consiglio di Stato e che sia divenuto definitivo consentirebbe comunque il richiamo alla giurisprudenza già consolidata in tema di prova privilegiata che può consentire alla parte colpita dall'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale di superare la presunzione così determinatasi ma senza che sia possibile rimettere in discussione, nel giudizio civile, i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi sia dinanzi all'Autorità che nelle successive fasi impugnatorie (v. Cass. 20 giugno 2011, n. 13486). B.1.5 Muovendo al caso di specie, si osserva che, all'esito di complessi accertamenti in fatto, l'AGCM ha accertato che vi è stato un coordinamento dei comportamenti commerciali fra le imprese cementiere parti del procedimento, finalizzato all'aumento dei prezzi del cemento, assistito da un controllo delle quote di mercato relative delle Parti, con l'eliminazione di effettive dinamiche concorrenziali nel mercato (par. 67 provv. n. 26705/17). Più precisamente, l'AGCM ha affermato che le condotte delle imprese sottoposte all'istruttoria hanno generato un'intesa, unica, complessa e continuata, nell'ambito di un mercato in grave crisi quale quello del cemento, per effetto della quale tali imprese sono riuscite ad arginare il trend discendente dei prezzi ed a conservare la stabilità delle reciproche quote di mercato, comportando un incremento dei prezzi effettivi del cemento ed una cristallizzazione dell'offerta a detrimento dei consumatori (par. 69). È stato altresì accertato che i prezzi effettivi praticati dai concorrenti sono stati condizionati dai prezzi nominali concordati tra gli stessi, come reso evidente dai cd. salti verso l'alto dei prezzi effettivi proprio in corrispondenza degli incrementi dei prezzi nominali, e che vi è stata una traslazione verso l'alto dell'andamento dei ricavi medi effettivi, per cui l'impatto della concertazione sui prezzi non si è limitato alle fasi di aumento repentino dei prezzi, ma ha influenzato l'intero andamento dei prezzi nel periodo considerato (par. 181-188).

L'Autorità ha quindi concluso che i comportamenti oggetto dell'istruttoria, volti ad un coordinamento dei prezzi nominali di vendita del cemento a livello nazionale, costituiscono violazioni molto gravi della

disciplina a tutela della concorrenza. Al riguardo vale rammentare che le linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'art. 15, comma 1, della l. 287/90 considerano particolarmente gravi le intese orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione (par. 336); con riguardo alla durata della descritta concertazione, l'AGCM ha, inoltre, accertato che la partecipazione all'intesa da parte di ***** è iniziata l'1 giugno 2011 ed è durata fino alla data dell'1 gennaio 2016. La decisione dell'Autorità è stata impugnata una prima volta dinanzi al Tar del Lazio (sent. n. 8541 del 30.7.2018), che ha rigettato il ricorso, ed una seconda volta dinanzi al Consiglio di Stato, che ha pure rigettato il ricorso (sent. n. 5328 del 31.12.2018).

B.2 Sul danno emergente derivante dai prezzi aumentati. B.2.1 L'Attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'intesa restrittiva, allegando, in primo luogo, quale voce di danno emergente, la differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto delle partite di cemento e il prezzo che avrebbe potuto e dovuto pagare in assenza della violazione. Ha sostenuto, sotto il profilo strettamente processuale, che tale danno deve ritenersi presunto, tanto ai sensi dei principi elaborati dalla giurisprudenza in punto di risarcimento dei danni derivanti da cartelli (cfr. in tal senso Cass. 11564/15), quanto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 3/2017, a mente del quale lesistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione. B.2.2 Giova premettere che ai fini dell'accertamento del danno e del nesso di causalità tra questo e l'illecito anticoncorrenziale non può farsi applicazione ratione temporis della previsione di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. 3/2017 a mente del quale lesistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione. Tale norma, recependo il contenuto dell'art. 17, paragrafo 2, Direttiva, ha introdotto una presunzione relativa in ordine alla idoneità delle violazioni del diritto alla concorrenza consistenti in un cartello a cagionare un danno. Sulla scorta dei principi innanzi richiamati, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato che la previsione in commento ha natura sostanziale in quanto la presunzione relativa stabilita da detta disposizione è direttamente connessa al sorgere della responsabilità civile extracontrattuale dell'autore della violazione di cui trattasi e, di conseguenza, incide direttamente sulla situazione giuridica di quest'ultimo (C-267/20).

Nella applicazione della particolare disposizione in esame il fatto identificato dal legislatore dell'Unione come idoneo a far presumere lesistenza di un danno è costituito dall'esistenza di un cartello; pertanto, al fine di verificare il carattere acquisito o meno della situazione principale, rilevante secondo il diritto dell'Unione, occorre aver riguardo alla data in cui il cartello è cessato: la norma non sarà applicabile, ratione temporis, se il cartello di cui si tratta è cessato prima della scadenza del termine di recepimento della Direttiva (Corte di Giustizia C267/20). Istruttoria condotta dall'AGCM, sulla quale si basa la domanda risarcitoria, ha accertato che l'intesa è durata sino al mese di gennaio 2016 e non risulta nemmeno allegata nel presente giudizio una maggiore durata degli accordi illeciti. Ne deriva che la violazione è cessata prima della data di scadenza del termine per il recepimento della direttiva n. 2014/104/UE, con conseguente inapplicabilità della presunzione relativa di cui si discute (anche su questo punto, si rimanda a Tribunale di Milano, dott.ssa Chieffo, sent. n. 9864/2024 del 14/11/2024). B.2.3 Viene, invece, in considerazione la previsione di cui all'art. 17, paragrafo 1, Direttiva, trattandosi di norma procedurale applicabile ai giudizi per risarcimento del danno che, sebbene relativi a violazioni del diritto della concorrenza cessate prima dell'entrata in vigore della direttiva, siano stati proposti dopo il 26/12/2014 e dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale (in questo senso Corte di Giustizia C- 267/20). Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza dell'Unione, la previsione in esame costituisce, infatti, una misura processuale volta a porre rimedio all'asimmetria informativa esistente a scapito della parte danneggiata e alle difficoltà derivanti dal fatto che la quantificazione del danno derivante da un'intesa anticoncorrenziale richiede complesse valutazioni di tipo controfattuale finalizzate a determinare quale sarebbe stato l'andamento del mercato in assenza della violazione (Corte di Giustizia C- 267/20). La previsione in esame è pertanto volta a garantire che né l'onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la

quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento, a tal fine gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare l'ammontare del danno se è accertato che l'attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili. Alla stregua di tali principi, già affermati dalla giurisprudenza di legittimità nei giudizi di risarcimento del danno derivante da violazioni della l. n. 287/1990, non può farsi meccanica applicazione dell'onere della prova attesa l'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova. Ne deriva che, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei privati che agiscono in giudizio, fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri di indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata (in questo senso già Cass. 11564/2015; Cass. 29237/2019).

B.2.4 In tale prospettiva, è stata disposta nel presente giudizio una consulenza tecnica d'ufficio con funzione percipiente, quale fonte oggettiva di prova rispetto a situazioni il cui accertamento richiede particolari cognizioni specialistiche.

Prima esaminare gli esiti delle valutazioni svolte dal c. t.u. è opportuno premettere che anche nella materia per cui è causa il risarcimento del danno ha funzione compensativa del pregiudizio subito, in quanto mira a porre il soggetto danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato qualora non si fosse verificata l'infrazione dell'art. 101 o 102 TFUE.

Sebbene il danno risarcibile sia astrattamente suscumbibile nelle categorie tradizionali del danno emergente e del lucro cessante, con esclusione di meccanismi che portino ad una sovra-compensazione del danno, occorre, tuttavia rilevare che la stima del danno risarcibile richiede una complessa analisi fattuale ed economica (considerando n. 13 e n. 14 della direttiva 2014/104/UE); in particolare tale analisi è volta a determinare lo scenario di non infrazione detto anche scenario controfattuale ossia la situazione in cui il soggetto danneggiato si sarebbe trovato in assenza dell'infrazione (paragrafo 11 e 12 della Guida pratica per la quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'art. 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea che accompagna la Comunicazione della Commissione 2013/C167/07).

B.2.4 Nel caso di illecito concorrenziale consistente in un cartello sui prezzi, il danno emergente può essere individuato nella differenza di prezzo generata dall'infrazione (c.d. sovrapprezzo).

Al consulente d'ufficio è stato, pertanto, chiesto di verificare quale sia stata l'effettiva entità del sovrapprezzo in concreto subito dalla società attrice in relazione agli acquisti di cemento di cui ai documenti depositati, avuto riguardo alle condotte accertate dall'AGCM con provvedimento n. 26705.

B.2.5 Ebbene, sulla base dei documenti prodotti dall'Attrice, il c. t.u. dott.

Persona_1 servendosi del metodo c. d. before and after, in senso conforme alla Guida Pratica per la Quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ha anzitutto ricostruito lo scenario controfattuale, attraverso un confronto del prezzo tra due periodi di riferimento: il damage period (cioè il periodo durante il quale l'evento dannoso ha esplicato i suoi effetti) e il base period (ossia il periodo precedente e/o

successivo al damage period), individuato nei mesi ai mesi più prossimi ai fatti di causa (gennaio-maggio 2011). Al fine di verificare se gli incrementi annuali del prezzo medio ponderato applicato nel periodo dell'intesa siano dipesi dal sovrapprezzo, ovvero (integralmente o in parte) da altri fattori, il c. t.u. ha altresì osservato andamento dei principali costi di produzione in capo a ***** relativi, in particolare, ai fattori energia e coke. Andamento di detti costi, come anche osservato dall'AGCM, ha subito degli aumenti sostanziali nel corso del 2011 e all'inizio del 2012, per poi scendere sino a tornare ai livelli di inizio 2011 a partire dalla seconda metà del 2014. Deve pertanto ritenersi che gli aumenti di prezzo siano riferibili all'intesa anticoncorrenziale de qua. Ciò premesso, il c. t.u. ha proceduto come segue: - in primo luogo, ha sgomberato il campo d'indagine dalle fatture prodotte dall'Attrice in relazione ad acquisti effettuati al di fuori del periodo di durata dell'intesa; - ha confrontato il prezzo medio ponderato del cemento applicato da ***** nei primi cinque mesi del 2011 (– 134,13 –/t) con i prezzi medi ponderati del periodo giugno-dicembre 2011 (137 –/t), del 2012 (146,22 –/t), del 2013 (149 –/t), del 2014 (152 –/t) e del 2015 (161 –/t), al fine di evidenziare l'incremento percentuale rispetto all'anno precedente (+2,14% per il 2011; + 6,73% per il 2012; +1,90% per il 2013; + 2,56% per il 2014; + 5,35% per il 2015); - ha poi confrontato l'incremento annuo percentuale del prezzo medio ponderato del cemento con l'inflazione media annuale di periodo (pari nel 2011 al 2,78%, nel 2012 al 3,04%, nel 2013 all'1,22%, nel 2014 allo 0,24% e nel 2015 allo 0,04%), evidenziando differenze di - 0,64% nel 2011, del 3,69% nel 2012, dello 0,68% nel 2013, del 2,32% nel 2014 e del 5,31% nel 2015; - partendo dal prezzo medio ponderato dei primi cinque mesi del 2011 (134,13 –/t), ha successivamente ricalcolato il prezzo ipotetico del cemento per i periodi successivi (137,85 –/t nel 2011; 142,05 –/t per il 2012, 143,78 per il 2013; 144,12 –/t per il 2014; 144,18 –/t per il 2015), tenendo in considerazione la sola inflazione media annuale; - ha confrontato tali prezzi ricalcolati con i prezzi medi ponderati del periodo 2011-2016, al fine di determinare le eccedenze (positive) per i periodi successivi (4,18 –/t per il 2012; 5,22 –/t per il 2013; 8,70 –/t per il 2014; 16,82 –/t per il 2015); - ha escluso l'esistenza di un sovrapprezzo in relazione al periodo luglio-dicembre 2011, rispetto al quale non sono state riscontrate differenze positive; - infine, ha moltiplicato le suddette eccedenze (positive) di prezzo per le quantità acquistate da ***** (585,30t nel 2012; 1.305,90t nel 2013; 1.215,80t nel 2014; 1.292,60t nel 2015), determinando il sovrapprezzo per ciascun anno (– 2.445 nel 2012; – 6.818 nel 2013; – 10.574 nel 2014; – 21.738 nel 2015). Da tale procedimento, il c. t.u. ha desunto un sovrapprezzo complessivo (per il periodo 1° giugno 2011 1° gennaio 2016) di – 41.576, prudenzialmente arrotondato (con uno sconto del 10% circa) in – 37.500,00 tenuto conto delle indicazioni della Guida Pratica, secondo la quale a volte, i giudici dell'UE applicano anche un cosiddetto "sconto di sicurezza", ossia detraggono dai valori osservati un importo sufficiente per tenere conto delle incertezze intrinseche in una stima dei danni. B.2.6 Il Collegio ritiene che la relazione peritale del dott. Per_1 sia chiara, completa, coerente con le risultanze documentali ed immune da vizi logici; sicché i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione, senza necessità alcuna di rinnovazione e/o integrazione. Ne consegue che, alla luce delle risultanze peritali, il danno emergente patito dall'Attrice, come conseguenza dell'intesa accertata dall'AGCM con Provvedimento n. 26705 del 16/08/2017, ammonta a – 37.500,00. Va, peraltro, rilevato che la Convenuta, sebbene regolarmente citata, ha deciso di non costituirsi in giudizio, non fornendo elementi contrari rispetto a quelli dedotti in giudizio dall'Attrice e raccolti durante istruttoria processuale. B.2.7 In conclusione, la Convenuta va condannata a versare all'Attrice l'importo di – 37.500,00, a titolo di risarcimento del danno per la illegittima violazione della normativa antitrust. La somma ha natura di debito di valore, con la conseguenza che essa deve essere necessariamente rivalutata con riferimento al periodo intercorso tra il momento del danno (in questo caso, il pagamento degli importi di cui alle fatture depositate in atti) e lodierna liquidazione. Gli interessi legali, invece, non devono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso

legale ex art. 1284, comma 1, c. c., posto che, con la liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria (che ha natura di debito di valore) si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto (in tal senso, sin da Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).

B.3 Sul danno emergente da perdita di chance. B.3.1 Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. Nella specie, l'Attrice ha dedotto di aver patito un ulteriore danno emergente dato dalla legittima aspettativa di un prezzo del cemento determinato da normali dinamiche competitive in un contesto di domanda e costi di produzione marcatamente decrescenti, nonché dalla perdita della possibilità di competere nelle rispettive produzioni, rese estremamente rigide dai prezzi del cemento.

A titolo esemplificativo, ha citato il settore della realizzazione di strutture prefabbricate, presso il quale si è registrato un importante calo dell'impiego del cemento a favore di un uso sempre maggiore dell'acciaio; ha, altresì, citato il settore dell'edilizia residenziale, ove, parimenti, vi è stato un arretramento delle percentuali di cemento a tutto vantaggio di mattoni, acciaio e legno. Come noto, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte, la perdita di chance costituisce certamente un voce di danno patrimoniale risarcibile quale danno emergente, purché sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale; perché sia risarcita, tale voce di danno esige la prova, anche presuntiva, fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (cfr. Cass. 19604/2016). B.3.2

Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve concludersi per il rigetto della domanda, non avendo l'Attrice fornito evidenze specifiche e concrete dalle quali desumere, anche presuntivamente, l'effettiva lesione di una chance patrimoniale. Invero, le allegazioni dell'Attrice sono state formulate in termini vaghi e generici, riferendosi quest'ultime ad una non meglio precisata possibilità di competere nel settore produttivo. Inoltre, nella misura in cui l'Attrice ha invocato, quale perdita di chance, anche l'aspettativa di un prezzo del cemento determinato da normali dinamiche competitive, si osserva che, oltre alla genericità, detta perdita risulta ampiamente e sufficientemente compensata dalla corresponsione del risarcimento del danno derivante dal sovrapprezzo applicato dalla Convenuta. Pertanto, la domanda attorea relativa al risarcimento da perdita di chance va rigettata, in quanto affetta da insuperabili carenze assertive, oltre che probatorie.

B.4 Spese di lite. B.4.1 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al decum e non al disputatum (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014); in considerazione del carattere non complesso della controversia, si applicano parametri prossimi al minimo (pari a – 6.200). Le spese processuali comprendono anche le spese sostenute dall'Attrice per la consulenza tecnica di parte (pari ad – 1.000 come da nota in atti a firma del dott. Per_2, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica. B.4.2 Le spese di c. t.u. vanno definitivamente poste a carico della Convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. condanna la convenuta ***** a corrispondere alla attrice ***** a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da c. d. sovrapprezzo, l'importo di – 37.500,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;

2. condanna la convenuta ***** alla rifusione delle spese di lite in favore degli avvocati Mario Manzo e Rosita Magazzino (che si sono dichiarati antistatario ai sensi dell'art. 93 c. p.c.), che si liquidano in

complessivi – 8.745,00, di cui – 1.545,00 per esborsi spese esenti ed – 7.200 per compensi professionali, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge);

3. pone le spese di c. t.u. definitivamente a carico della convenuta ***** Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025.

Il Giudice estensore dott. Mariachiara Vanini Il Presidente dott.ssa Idamaria Chieffo